



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

Art. 1

Istituzione delle Consulte di Frazione

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune di Poggio Renatico istituisce le Consulte di frazione, composte di rappresentanti della popolazione residente.
2. La Consulta è formata da un minimo di tre a un massimo di undici componenti che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio e che possono essere rinominati. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i componenti cessano dalla carica.

Art. 2

Funzioni della Consulta

1. La Consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa, consultiva e di vigilanza e svolge i compiti di cui al successivo art. 12

Art. 3

Delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione

1. Il Territorio Comunale di Poggio Renatico è ripartito in n. 5 aree: Poggio Renatico - capoluogo, Gallo, Coronella, Chiesa Nuova e Madonna dei Boschi, per ciascuna di esse viene costituita una consulta.

Art. 4

Requisiti per la nomina a componente delle Consulte Frazionali

1. Sono nominabili membri delle Consulte frazionali i cittadini elettori del Comune di Poggio Renatico, residenti in una delle aree, che ne facciano richiesta.

Non possono far parte delle Consulte frazionali:

- i Consiglieri Comunali;
- i Consiglieri Prov.li e Regionali;
- gli Assessori Comunali
- i Dipendenti Comunali;
- coloro che non hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

2. La funzione di Componente la Consulta di frazione è gratuita.

Art. 5

Organo competente alla nomina delle consulte di frazione

1. I componenti delle consulte vengono nominati dal Consiglio Comunale e sono scelti tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di iscrizione all'albo, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Le proposte di nomina vengono formulate dalla Commissione Consiliare appositamente nominata e composta da Sindaco, dall'Assessore competente, Capigruppo e 2 consiglieri comunali (1 di maggioranza e 1 di minoranza). Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6

Modalità per la nomina delle consulte frazionali

1. Allo scopo di dare idonea pubblicità alla nomina delle Consulte frazionali, la Giunta Comunale provvederà di norma entro 60 giorni dal proprio insediamento, ad approvare un apposito avviso contenente:

- la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente della Consulta da parte dei singoli cittadini da inserire nell'albo di cui all'art. 5.

Il predetto avviso verrà affisso per 30 gg. all'Albo Pretorio del Comune e sulle principali Vie e Piazze delle frazioni.

Esaurito il termine per la presentazione della richiesta per la nomina a membro della Consulta, l'ufficio competente provvederà al controllo inerente la regolarità di tale richiesta.

Effettuata tale verifica l'ufficio provvederà a compilare una lista nominativa per ciascuna delle cinque aree.

Le liste di cui al punto quattro verranno inoltrate alla Commissione di cui al precedente art. 5 per gli adempimenti di competenza. Questa provvederà all'adozione di criteri idonei a garantire un adeguato livello di rappresentatività amministrativa proporrà la nomina delle consulte nel numero di:

- 3 Madonna Boschi
- 5 Chiesa Nuova
- 8 Coronella
- 10 Gallo
- 11 Poggio Renatico

Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina.

Qualora le candidature siano in numero minore a quelle previste per la composizione della consulta, questa può essere nominata anche in numero inferiore, fatta salva la riapertura del bando, per l'eventuale integrazione.

Art. 7 **Durata**

1. Le Consulte entrano in carica all'atto della nomina da parte del Consiglio Comunale e restano in carica per tutta la durata dello stesso; espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 8 **Decadenze e dimissioni**

1. I componenti delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a Componente delle Consulte e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni.

In tali casi la Commissione di cui all' art. 5 del presente regolamento provvederà a proporre la sostituzione al Consiglio Comunale, con le stesse modalità e criteri adottati per la nomina.

Art. 9 **Presidente - Vice presidente - Segretario**

1. Le Consulte sono presiedute da un Presidente eletto dai Componenti della Consulta nella 1^a seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato.

L'elezione del Presidente viene fatta a maggioranza assoluta nella 1^a seduta ed a maggioranza semplice nella seduta successiva.

2. Il Presidente nomina all'interno dei Componenti la Consulta un Vice Presidente.

3. La Consulta, elegge, nella prima seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso.

Art. 10 **Convocazione**

1. La Consulta è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta all'anno, con appositi avvisi scritti da notificare a domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso d'urgenza almeno 24 ore prima, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.

2. L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni componente potrà inserire proprie proposte.

3. Copia dell'ordine del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo consiliari.

4. Le sedi di riunione della Consulta vengono fissate dal Consiglio Comunale all'atto della nomina delle consulte, preso atto dei locali idonei esistenti nell'ambito delle Frazioni e del Capoluogo.

5. Alle sedute della Consulta può partecipare l'Assessore al decentramento per garantirne il corretto funzionamento.

6. Su richiesta delle Consulte potranno partecipare alle sedute il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.

Art. 11 **Validità delle sedute**

1. Le sedute della consulta sono pubbliche.

2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

4. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate con la Maggioranza dei Componenti.

Art. 12 **Compiti delle Consulte Frazionali di associazioni, organismi e cittadini**

1. Le Consulte, hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica ed economica di Poggio Renatico. Sono organismi con funzioni di iniziativa, consultive, di coordinamento e di vigilanza con facoltà di formare e presentare istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale.

Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione;

L'Amministrazione Comunale può sentire il parere delle Consulte sui seguenti atti:

- bilancio di previsione
- piani particolareggiati riguardanti il territorio delle frazioni e modifiche territoriali delle frazioni.
- Lottizzazioni, convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti la frazione
- Ogni altro atto che l'Amministrazione ritenga di dover sottoporre all'attenzione delle Consulte di frazione.

Nell'atto di richiesta del parere sarà indicato il termine entro il quale il parere stesso dovrà essere reso; esso non potrà essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni, salvo casi di particolare motivata urgenza.

2. Le proposte delle consulte di frazione, presentate all'Ufficio Protocollo dell'ente, vengono inoltrate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al decentramento per l'esame in Giunta Comunale ed ai Capigruppo consiliari.

3. Le consulte frazionali possono inoltre esprimere pareri su propria iniziativa o su richieste dell'Amministrazione Comunale sulle materie di competenza del Consiglio Comunale; qualora la

richiesta di parere provenga dall'Amministrazione Comunale, l'Assessore al Decentramento Amministrativo deve comunicare i termini della richiesta al Presidente della Consulta di frazione interessata, che dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Le Consulte frazionali, per l'esercizio delle loro attività, possono avvalersi della collaborazione della struttura comunale (Ufficio Segreteria-Affari Generali).

5. Le proposte presentate direttamente alla seduta della Consulta, saranno discusse e deliberate nella seduta successiva.

Art. 13

Spese di funzionamento delle Consulte

1. Le spese per il funzionamento delle Consulte sono a carico del Bilancio Comunale.